

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Ministero dell'Interno: comunicato del 1° dicembre 2009 – Perdita di gettito I.C.I. sui fabbricati classificati nel gruppo catastale “D”</b>	<b>2</b>
<b>Ministero dell'Interno: comunicato del 1° dicembre 2009 – Contributi alle Unioni di Comuni</b>	<b>3</b>
<b>Visure catastali presso gli Uffici postali – Accordo Agenzia del Territorio e Poste Italiane</b>	<b>3</b>
<b>Regolamento CE n. 1177/2009 riguardo alle nuove soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti – In vigore dal 1° gennaio 2010</b>	<b>4</b>
<b>Emersione Colf e Badanti – Sanabili le posizioni di coloro che non risultano nel sistema informatico pur avendo versato regolarmente il contributo forfetario – Circolare n. 7602 del 1° dicembre 2009 della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo</b>	<b>5</b>
<b>Pagamento dei contributi in favore degli operatori dei Servizi Demografici – Circolare n. 28 del 4 dicembre 2009 del Ministero dell'Interno</b>	<b>5</b>
<b>Incarichi e consulenze art. 17, commi 30 e 30 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, non è applicabile nei confronti degli enti locali territoriali e delle rispettive articolazioni. Corte dei Conti deliberazione n. 20/2009</b>	<b>6</b>

**Ministero dell'Interno: comunicato del 1° dicembre 2009 – Perdita di gettito I.C.I. sui fabbricati classificati nel gruppo catastale “D”**

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, rende noto che, al fine di determinare le somme spettanti ai singoli Comuni, si è provveduto alla verifica dei certificati acquisiti tramite le Prefetture, relativi agli anni dal 2001 al 2008.

In particolare, si è accertato se le perdite certificate rientrano nei due parametri fissati dalla legge (euro 1.549,37 e 0,5% della spesa corrente), sulla base dei dati certificati nel rendiconto trasmessi al Ministero dell'Interno e ove sia stato riscontrato un incremento rispetto a quello dell'anno precedente se lo stesso rientri in tale percentuale.

La verifica, in alcuni casi, ha generato la necessità di operare dei recuperi rispetto a quanto erogato in precedenza. In tal caso si provvede in sede di erogazione del contributo nei limiti dello stesso. In caso di incapienza la differenza verrà recuperata sui prossimi trasferimenti erariali.

Sono stati esclusi dal contributo i Comuni che non hanno ricertificato o lo hanno fatto fuori dal termine perentorio del 31 gennaio 2009 stabilito per legge.

Non sono stati ancora oggetto di verifica i certificati prodotti nel 2009, riferiti alla perdita del 2008, a causa della mancata disponibilità del dato, da rendiconto, della spesa corrente riferita a tale anno.

Poiché la procedura di acquisizione e verifica dei dati, effettuata anche tramite le competenti Prefetture, è stata particolarmente complessa e delicata, sono in corso ancora ulteriori controlli e pertanto sono possibili modifiche e correzioni agli importi comunicati, a seguito degli ulteriori controlli in corso.

Il Ministero inoltre comunica che si sta provvedendo al relativo pagamento nei limiti degli stanziamenti disponibili.

Gli importi attribuiti come spettanza per ciascun anno sono visionabili sul sito istituzionale del ministero: <http://www.finanzalocale.interno.it>

## **Ministero dell'Interno: comunicato del 1° dicembre 2009 – Contributi alle Unioni di Comuni**

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, rende noto che con decreto del Ministero dell'Interno del 26 maggio 2009, n.2533, sono stati approvati i modelli dei certificati che le unioni di comuni devono presentare entro il 30 di settembre per la richiesta del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata.

Al riguardo, lo Sportello delle Unioni ha elaborato le citate certificazioni, e ha calcolato come previsto dal decreto ministeriale 1° ottobre 2004, n.289, il contributo spettante alle unioni di comuni per l'anno 2009.

Gli importi sono consultabili sul sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale.

## **Visure catastali presso gli Uffici postali – Accordo Agenzia del Territorio e Poste Italiane**

A seguito della sottoscrizione di uno specifico accordo tra l'Agenzia del Territorio e Poste Italiane, a partire dal 30 novembre 2009 è possibile ottenere i certificati catastali direttamente nell'ambito del programma "Reti Amiche".

Comunicato stampa dell'Agenzia del Territorio:

"Il servizio è disponibile presso i 5.740 uffici postali dotati di "Sportello Amico" nei quali il cittadino potrà richiedere ed ottenere immediatamente visure catastali, utilizzando il proprio codice fiscale o gli elementi identificativi degli immobili (foglio, particella, subalterno), sia al fine di ottenere informazioni sulla proprietà immobiliare sia per gli adempimenti fiscali. L'obiettivo è quello di semplificare e rendere sempre più agevole l'accesso alle informazioni della banca dati catastale. Il nuovo servizio viene esteso a tutto il territorio nazionale dopo il successo della sperimentazione negli uffici postali di Roma, Torino e Palermo. Grazie all'intesa, i cittadini potranno richiedere i certificati catastali complessivamente in circa 7000 sportelli distribuiti sull'intero territorio nazionale tra i 5740 di Poste Italiane e i 1100 dell'Agenzia del Territorio.

Le visure catastali si richiedono per conoscere i dati anagrafici del soggetto intestatario dell'immobile (terreno o fabbricato), limitatamente alle persone fisiche, gli identificativi catastali degli immobili intestati al soggetto, i dati relativi alla titolarità ed alla relativa quota di diritto, la rendita catastale e l'ubicazione degli immobili per i beni censiti nel catasto dei fabbricati e i redditi dominicale e agrario per gli immobili censiti nel catasto dei terreni. Si richiedono inoltre per adempiere al pagamento delle imposte.

Secondo i dati dell'Agenzia del Territorio, nel 2009 saranno oltre 92 milioni le certificazioni catastali rilasciate dai 1.100 sportelli dell'Agenzia o tramite consultazione *online*. Ogni anno l'aumento delle richieste di servizio *on line* da parte dei cittadini è pari al 7%.

L'intesa amplia dunque la gamma di servizi già offerti da Poste Italiane nel quadro del programma "Reti Amiche", avviato a novembre del 2008 su iniziativa del Ministero per l'Innovazione nella Pubblica

amministrazione: rilascio e rinnovo dei passaporti, del permesso di soggiorno, il pagamento dei contributi previdenziali e dei bollettini di assicurazione contro gli infortuni domestici e, infine, i servizi Inps Card".

Per informazioni:

Agenzia del Territorio

Ufficio Comunicazione

Tel. 0647775443 - 261 - 573 - 599

e-mail: [area\\_comunicazione@agenziaterritorio.it](mailto:area_comunicazione@agenziaterritorio.it)

### **Regolamento CE n. 1177/2009 riguardo alle nuove soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti – In vigore dal 1° gennaio 2010**

A seguito della pubblicazione sulla G.U.U.E. n. 314/64 del 1° dicembre 2009 del regolamento CE n. 1177 del 30 novembre 2009, sono state ridefinite le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici .

Il regolamento modifica le direttive:

- 1) 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
- 2) 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,
- 3) 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Le nuove soglie sono le seguenti ( in vigore dal 1° gennaio 2010)

	<b>Soglie precedenti</b>	<b>Soglie dal 1° gennaio 2010</b>
Lavori	5.150.000,00	4.845.000,00
Servizi e forniture (settori ordinari)	206.000,00	193.000,00
Servizi e forniture (ammin. statali)	133.000,00	125.000,00
Servizi e forniture (settori speciali)	412.000,00	387.000,00

**Emersione Colf e Badanti – Sanabili le posizioni di coloro che non risultano nel sistema informatico pur avendo versato regolarmente il contributo forfetario – Circolare n. 7602 del 1° dicembre 2009 della Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo**

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 7602 del 1° dicembre 2009 comunica che l'avvenuto pagamento con F24 prova la volontà di regolarizzazione e permette di completare la procedura.

Pertanto i datori di lavoro che hanno regolarmente effettuato entro il 30 settembre 2009, attraverso il modello F24, il pagamento del contributo forfetario di 500 euro ma la cui istanza di emersione non risulta acquisita al sistema informatico del ministero dell'Interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, possono contattare entro il 31 dicembre 2009 il servizio di help desk del Dipartimento (indirizzo Internet <https://nullaostalavoro.interno.it>, oppure numero telefonico 06.48905810) che fornirà tutte le istruzioni necessarie per completare la procedura.

Lo chiarisce lo stesso Dipartimento (Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo) con la circolare in oggetto diretta ai prefetti.

Il documento spiega, infatti, che l'avvenuto pagamento del contributo forfetario può considerarsi come manifestazione espressa della volontà del datore di lavoro di regolarizzare il rapporto lavorativo con il cittadino extracomunitario.

**Pagamento dei contributi in favore degli operatori dei Servizi Demografici – Circolare n. 28 del 4 dicembre 2009 del Ministero dell’Interno**

Il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici -ha emanato la circolare n. 28 del 4 dicembre 2009 con la quale viene disposto il pagamento dei contributi in favore degli operatori dei Servizi Demografici che abbiano svolto le funzioni attribuite ai Comuni in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari.

Si tratta dei contributi previsti dall'art. 2, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) per l'esercizio della competenza relativa all'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione europea, di cui al d.l.gvo n. 30/2007, di recepimento della direttiva 2004/38/CE" .

Il Ministero comunica che la ripartizione dei fondi è stata effettuata sulla base dei dati ISTAT relativi al numero dei nuovi iscritti.

Le somme erogate ai Comuni sono al netto della quota del 40% destinata alla formazione.

Tali somme devono essere destinate agli operatori dei servizi demografici, in aggiunta ad altri eventuali incentivi di qualsiasi natura! Pertanto una qualsiasi altra destinazione sarebbe del tutto illegittima!



Gli importi destinati ai Comuni sono consultabili sul sito istituzionale del ministero : [www.finanzalocale.interno.it](http://www.finanzalocale.interno.it).

**Incarichi e consulenze art. 17, commi 30 e 30 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, non è applicabile nei confronti degli enti locali territoriali e delle rispettive articolazioni. Corte dei Conti deliberazione n. 20/2009**

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, è intervenuta a chiarire che il controllo preventivo di legittimità su atti di affidamento di incarichi e consulenze non si applica agli Enti Locali.

Il controllo preventivo di legittimità su atti in oggetto è stato introdotto dall'art. 17, comma 30, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale recita:

«All'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:  
"f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;  
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"».

Il successivo comma 30-bis del medesimo art. 17 prevede, poi:

«Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f - ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità"».

In sostanza, il citato art. 17, comma 30 ha previsto la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di due ulteriori tipologie di atti, in aggiunta a quelle già tassativamente indicate nell'art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

- 1) atti e contratti di conferimento di incarichi individuali, mediante «contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria» (art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001), posti in essere da pubbliche amministrazioni;
- 2) atti e contratti concernenti incarichi di studio, consulenza e ricerca conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 9, della legge n. 266/2005).

Secondo la Corte dei Conti, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, i controlli preventivi di legittimità sugli atti di Regioni ed enti locali sono venuti meno, non solo per l'abrogazione espressa degli artt. 125, comma 1, e 130 della Costituzione, ma anche perché il nuovo art. 114 della Costituzione ha posto su un piano di equiordinazione Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, tutti - pur con le innegabili differenze - dotati di pari dignità e, dunque, non più assoggettabili a controlli "centralizzati"; a sua volta la legge 5 giugno 2003, n. 131, promulgata al fine di adeguare l'ordinamento all'intervenuta riforma del titolo V della Costituzione, ha riservato all'autonomia normativa e organizzativa di detti enti la materia dei controlli, e gli unici controlli previsti dalla Costituzione vigente su Regioni ed altri

enti locali territoriali sono quelli a carattere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost., mentre al di fuori di essi vige la regola dell'autonomia degli enti.

Pertanto una competenza statale in materia di controlli preventivi di legittimità sugli enti locali sarebbe incompatibile con la vigente Costituzione, ciò in quanto, ove intendesse sottoporre a controlli interdittivi (e non meramente collaborativi) singoli atti di regioni o enti locali, anziché limitarsi all'indicazione dell'esigenza di una verifica più rigorosa delle spese correnti per incarichi e consulenze, esorbiterebbe dalla competenza dello Stato, il quale è legittimato a porre solo i "principi fondamentali", rimanendo nell'autonomia di Regioni ed enti locali la concreta previsione degli strumenti e dei procedimenti di verifica, in applicazione dell'autonomia amministrativa riconosciuta dall'art. 118 della Costituzione, nonché dell'autonomia finanziaria prevista dall'art. 119 della Costituzione, che risulterebbe compromessa qualora l'intervento statale intervenisse sulle singole scelte degli enti locali.

Bergamo, 09 dicembre 2009

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord